

Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 22-03-2018) 18-04-2018, n. 9508

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere -

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15444-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

D.I.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 200/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

che:

p. 1. L'agenzia delle entrate propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 14/1/10 del 2 maggio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo il formale diniego opposto all'istanza di sgravio in autotutela presentata da D.I. su cartella di pagamento conseguente ad avviso di accertamento Irpef, asseritamente definito con pagamento rateale **D.Lgs. n. 218 del 1997**, ex art. 15.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - il ricorso proposto dalla contribuente avverso tale diniego fosse ammissibile, avendo l'amministrazione finanziaria riconosciuto quanto dedotto da quest'ultima circa la mancata notificazione della cartella di pagamento; ragioni di giustizia sostanziale deponessero per l'annullamento di tale cartella, atteso che la posizione dedotta nell'avviso di accertamento era stata definita ex art. 15 cit., sebbene con il pagamento tardivo delle prime due rate.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla contribuente.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta - ex **art. 360 c.p.c.**, comma 1, nn. 3 e 5 - violazione del **D.Lgs. n. 546 del 1992**, art. 19 e **D.Lgs. n. 546 del 1992**, art. 57 nonché insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto ammissibile il ricorso contro il diniego di annullamento della cartella in autotutela, nonostante l'intervenuta definitività del prodromico avviso di accertamento (la cui regolare notificazione non era mai stata contestata dalla contribuente), e la mancata deduzione di fatti sopravvenuti; inoltre, la commissione tributaria regionale aveva erroneamente affermato che la cartella di pagamento non era stata notificata alla D., nonostante che tale circostanza (comunque smentita dall'avvenuta regolare notifica in data 11 aprile 2005) fosse stata da quest'ultima inammissibilmente dedotta, per la prima volta, in appello.

Con il secondo motivo di ricorso l'agenzia delle entrate lamenta violazione o falsa applicazione del **D.Lgs. n. 218 del 1997**, art. 15. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto efficaci, ai fini della definizione agevolata, pagamenti (delle prime due rate) pacificamente intervenuti oltre la scadenza di legge; con conseguente decadenza della contribuente dal beneficio della rateizzazione e delle sanzioni ridotte.

p. 3. E' fondato, con assorbimento dell'ulteriore censura, il primo motivo di ricorso.

La cartella di pagamento, fatta oggetto dell'istanza di annullamento o sgravio in autotutela, faceva seguito ad un avviso di accertamento ormai definitivo; tale cartella, inoltre, era stata emessa su ruolo conseguente all'accertata decadenza della contribuente dai benefici di cui al **D.Lgs. n. 218 del 1997**, art. 15 (atteso il mancato versamento della prima rata entro il termine di legge). Lo stesso provvedimento di diniego venne motivato sul rilievo del ritardo nel pagamento (eseguito il 16 febbraio 2005, su scadenza prorogabile del 9 febbraio 2005), con conseguente preclusione alla definizione agevolata dell'accertamento; ed impossibilità, per l'ufficio, "di esercitare il potere di annullamento degli atti illegittimi, essendo la fattispecie non inquadrabile tra quelle previste dal D.M. n. 1172 del 1997".

Orbene, la contestazione circa la regolarità del primo versamento e la conseguente asserita definizione della pendenza ex art. 15 L.cit. non poteva essere fatta valere mediante impugnativa del diniego di autoannullamento da parte dell'amministrazione finanziaria, trovando invece dovuta "sede" nell'impugnativa della cartella; appunto emessa, come detto, a seguito e per effetto dell'avvenuta decadenza dai benefici di legge.

La mancata impugnativa della cartella precludeva dunque alla contribuente di rimettere in discussione la fondatezza ed inoppugnabilità della pretesa impositiva, ormai definitivamente acclamate.

Nè può ritenersi corretta l'affermazione della commissione tributaria regionale secondo cui - al contrario - il ricorso della contribuente doveva ritenersi ammissibile, stante la mancata notificazione della cartella di pagamento; così come, si afferma, riconosciuto dall'amministrazione finanziaria.

In realtà, non poteva attribuirsi alcuna efficacia probatoria e di convincimento giudiziale a tale affermato "riconoscimento"; non tanto perchè privo, nella motivazione in esame, di qualsivoglia elemento descrittivo o connotato di univoco significato ammissivo, quanto perchè dal giudice di merito riferito ad un motivo di opposizione (mancata notificazione della cartella) non dedotto nel ricorso introduttivo, ma soltanto in appello. Sicchè l'assunto della commissione regionale si è risolto, sotto questo profilo, nella violazione altresì del divieto di novità in appello di cui al **D.Lgs. n. 546 del 1992**, art. 57.

Ferma dunque restando la definitività tanto dell'avviso di accertamento quanto della cartella di pagamento, doveva il giudice di merito rilevare l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente; alla quale non era consentito, pena l'aggiramento del sistema decadenziale di impugnazione di cui al **D.Lgs. n. 546 del 1992**, art. 19 di tornare sulla debenza dell'imposta mediante la proposizione dell'istanza di autotutela e l'impugnazione non per ragioni di interesse generale all'autoannullamento, ma per specifici profili di merito concernenti l'asserita irrilevanza del ritardo nel versamento delle rate **D.Lgs. n. 218 del 1997**, ex art. 15 del suo rigetto.

Doveva quindi farsi applicazione del principio secondo cui: "il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi ad eccepire eventuali vizi dell'atto medesimo, la cui deduzione è definitivamente preclusa, ma deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto. Ne consegue che contro il diniego dell'Amministrazione di procedere all'esercizio del potere di autotutela può essere proposta impugnazione soltanto per allegare eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria" (Cass. ord. 25524/14; in termini, Cass. 11457/10).

Ne seguono l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex **art. 384 cod. proc. civ.**, mediante dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente. Visto il consolidarsi soltanto in corso di causa dell'orientamento di legittimità in materia, si ritiene che le spese del giudizio di merito debbano essere compensate; con addebito alla D. delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex **art. 384 cod. proc. civ.**, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente;
- pone le spese del presente giudizio di legittimità a carico della contribuente, liquidate in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito; compensa il merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 22 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2018